



Comune di Udine
Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni
Ambito Territoriale "Friuli Centrale"



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI
in area SALUTE MENTALE e DIPENDENZE PATOLOGICHE
F.A.P. - Fondo per l'Autonomia Possibile
Anno 2026**

IL COMUNE DI UDINE

in qualità di Ente Gestore dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale"
rappresentato dal responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Nicoletta Stradi

**il Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale
dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE**
rappresentata dal Direttore di Dipartimento, dott. Marco Bertoli

**e la SC Neuropsichiatria Infantile
dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE**
rappresentata dal Direttore, dott. Franco Bin

RICHIAMATI

- il "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 - 2023 –agosto 2021" del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- il "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024 - 2026 –dicembre 2024" del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- le Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona (DGR n. 458 del 22.03.2012) che prevedono interventi volti alla realizzazione di percorsi integrati per il benessere della persona, della famiglia e della comunità nelle aree di integrazione sociosanitaria, tra cui quella della salute mentale;
- la L.R. 22/2019 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla L.R. 6/2006";
- la deliberazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1446 del 24.09.2021, con oggetto "L.R. 22/2019. Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale";
- il "Regolamento di attuazione del Fondo per l'Autonomia Possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di

interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” approvato con DPRReg 22 dicembre 2023 n. 214/Pres, di seguito “Regolamento FAP”;

- la circolare esplicativa di data 26/01/2024 della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria, di seguito “Circolare”;
- il precedente “Protocollo per la gestione di progetti personalizzati in area salute mentale e dipendenze patologiche F.A.P. - Fondo per l’Autonomia Possibile – periodo 2025”;

CONSIDERATO che la finalità dei progetti personalizzati oggetto del presente protocollo è quella di favorire la ripresa sociale delle persone, anche minori d’età, con problemi di salute mentale e/o di dipendenza patologica, che presentano bisogni sociosanitari complessi, versano in situazione di privazione delle risorse di contesto e aderiscono al programma terapeutico e socioriabilitativo concordato, in carico ai Centri di Salute Mentale (di seguito CSM), e/o ai servizi per le Dipendenze (di seguito DIP), e/o alla Neuropsichiatria infantile (di seguito NPI) e al Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC).

ATTESO che con la citata progettazione si intende anche contribuire:

- a sviluppare nuove modalità di utilizzo delle risorse umane, professionali e finanziarie nei percorsi di ripresa, guarigione, abilitazione, emancipazione, inclusione delle persone con problemi di salute mentale;
- a rafforzare l’utilizzo del progetto personalizzato, quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza a favore delle persone, utile per contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale integrato;
- a promuovere nuovi modelli di rapporto tra i servizi pubblici ed il terzo settore che favoriscano nei percorsi di cura e di riabilitazione il coinvolgimento delle persone, dei contesti e delle comunità,

CONCORDANO

quanto segue:

1. Destinatari

1.1. Attraverso la definizione di specifico progetto personalizzato, possono accedere al beneficio le persone, anche minori d’età (con particolare riferimento alla fascia adolescenziale) con problemi di salute mentale e/o di dipendenza patologica, che presentano bisogni sociosanitari complessi, su proposta del:

- Centro di Salute Mentale (CSM);
- Servizio per le dipendenze (DIP);
- Neuropsichiatria Infantile (NPI);
- Servizio Sociale dei Comuni (SSC).

1.2. La valutazione delle situazioni da inserire nella progettazione e la successiva stesura del progetto personalizzato avvengono attraverso lo strumento metodologico dell’UVM (Unità di Valutazione Multiprofessionale).

1.3. L’UVM deve vedere la presenza degli operatori dei servizi sociali e sanitari coinvolti nella

presa in carico e nella definizione del progetto, del beneficiario e/o dei suoi familiari per quanto possibile ed utile a tal fine.

1.4. I soggetti individuati devono:

a) essere in possesso di ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 30.000,00, elevati a Euro 40.000,00 in caso di minori,

e

b) presentare almeno due delle condizioni sottoelencate (Regolamento FAP, art.10, punto 5.b):

- ✓ difficoltà nel proprio accudimento;
- ✓ insufficiente o inadeguata rete familiare e problematicità nelle relazioni familiari;
- ✓ grave rischio di marginalità e/o isolamento sociale derivante da una debole o inadeguata rete extra familiare;
- ✓ impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o presenza di condizioni abitative degradate;
- ✓ difficoltà d'inserimento lavorativo, anche protetto o ad alta protezione, derivante anche da mancanza di titoli formativi o qualifiche professionali;
- ✓ presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza prolungata in strutture residenziali,
- ✓ dimissione da istituzioni penitenziarie e da residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);
- ✓ applicazione di misure alternative alla detenzione, messa alla prova e misure di sicurezza.

2. Caratteristiche del Progetto Personalizzato finanziato con il FAP Salute Mentale o dipendenze patologiche

Il progetto personalizzato:

- è orientato all'inclusione sociale e sviluppa percorsi di recovery, capacitazione e riduzione del danno mediante supporto alla domiciliarità, all'abitare inclusivo, alla formazione e all'inserimento lavorativo, alla socialità e alla affettività;
- presuppone il consenso e la condivisione con il destinatario o il suo legale rappresentante;
- viene predisposto e concertato secondo la modalità operativa dell'UVM, durante la quale viene definito il progetto personalizzato, individuato il case manager del progetto e vengono programmate le scadenze di monitoraggio e verifica;
- prevede un utilizzo congiunto delle risorse finanziarie definite nel Budget Individuale di Salute e di Progetto, la cui entità viene stabilita durante la stesura del progetto personalizzato;
- è finalizzato alla progressiva autonomia della persona, ha una durata definita e può prevedere, nelle sue fasi, diversi livelli di intensità; si può rimodulare, rinnovare nel tempo ovvero concludere in relazione al raggiungimento o meno dei risultati attesi;
- richiede un monitoraggio minimo a cadenza annuale;
- promuove modelli di collaborazione e partenariato tra servizi pubblici, soggetti del terzo settore e soggetti informali, nella fase di coprogettazione e di realizzazione dei progetti;

- è finanziato in sede di progettazione integrata dal Servizio Sociale dei Comuni in misura non superiore ai 12.000,00 euro annui e dall'Azienda sanitaria per un importo di ammontare almeno pari alla quota sociale;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 22/2019, l'UVM può, nell'ottica di un'effettiva capacitazione e responsabilizzazione, assegnare quota parte del finanziamento direttamente alla persona. In tal caso la quota va rendicontata secondo quanto predefinito nel progetto.

3. Attività finanziabili con il FAP salute mentale

- 3.1. Per l'individuazione delle attività finanziabili si fa riferimento all'art. 2 c. 2 e art. 4 c. 7 del Regolamento FAP ed a quanto indicato al paragrafo 4.2 della Circolare.
In coerenza con quanto indicato al paragrafo 4.1 della Circolare, sarà comunque compito dei servizi "valutare di volta in volta l'ammissibilità di spese che, seppur non riconducibili immediatamente a quelle elencate, abbiano un'analogia con le stesse e soprattutto una coerenza con le finalità dei progetti".
- 3.2. Il fondo assegnato al progetto si aggiunge e non sostituisce quanto i singoli servizi possono attivare con le proprie risorse nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione, cura e riabilitazione nell'ambito degli interventi di competenza. I servizi realizzatori dei progetti previsti nel presente Protocollo condividono l'attenzione da porre al rispetto dei criteri di equità, coerenza e sostenibilità nella costruzione dei progetti personalizzati, nonché all'importanza da attribuire alla valutazione degli esiti ed alla sua comunicazione.
- 3.3. A seguito della definizione del progetto personalizzato condiviso, o all'interno dello stesso, l'utente e/o i suoi familiari, sulla base delle possibilità effettive degli stessi, possono partecipare direttamente ad alcune delle spese previste dal progetto (ad es. spese alimentari, acquisti vari, pagamento di bollette, ecc.).

4. Rapporti economici

- 4.1. L'art. 10, comma 6, del Regolamento FAP prevede che i progetti personalizzati siano sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal Servizio sociale dei Comuni e da una quota di almeno pari ammontare messa a disposizione dall'ASUFC competente.
- 4.2. In base alle azioni previste e alla eventuale sussistenza di rapporti convenzionali già esistenti da parte di ASUFC o SSC con l'ETS/operatore economico coinvolto nel progetto, la spesa potrà essere sostenuta:
- ✓ da uno solo dei due Enti Pubblici
 - oppure
 - ✓ da entrambi in maniera disgiunta,
- 4.3. ciascuno relativamente all'azione progettuale realizzabile attraverso i propri canali

amministrativi: a cadenza trimestrale le quote di rispettiva competenza saranno compensate tra i due Enti Pubblici in modo che ogni singolo progetto risulti, a consuntivo, finanziato secondo quanto indicato al precedente punto 4.1.

- 4.4. Come avvenuto per l'anno 2025, la regolazione economica delle progettualità avverrà mediante erogazione diretta ai beneficiari, a cura del SSC, dell'intero importo corrispondente alle spese sostenute direttamente dagli interessati per le azioni progettuali concordate; a cadenza trimestrale, ASUFC provvederà a rimborsare al SSC la quota di rilevanza sanitaria, pari al 50% della spesa sostenuta, previa richiesta di rimborso, corredata dal riepilogo delle progettualità e degli importi erogati per ciascun beneficiario. Tale modalità sarà valida sino ad avvio della nuova procedura di ASUFC, attualmente in corso di attivazione, finalizzata a costituire un elenco di soggetti con i quali realizzare le azioni progettuali. Dal momento in cui la procedura sarà attiva, la modalità sarà regolata secondo quanto previsto dal punto 4.2.
- 4.5. Per i progetti attivi alla data dell'01.01.2026 e per quelli che saranno avviati nel corso dall'anno, nel momento in cui sarà attiva la procedura da parte di ASUFC, gli operatori dei servizi coinvolti valuteranno per ciascun progetto se modificare le modalità di regolazione contabili sulla base della nuova modalità prevista.
- 4.6. I progetti personalizzati saranno predisposti congiuntamente fino al raggiungimento della disponibilità del budget totale. Il monitoraggio qualitativo e relativo al budget e sarà effettuato a cura di entrambi gli Enti.
- 4.7. L'attività amministrativa e contabile per la realizzazione delle attività previste dai Progetti Personalizzati è a carico degli uffici amministrativi del Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale di ASUFC e del SSC, per le parti di rispettiva gestione, ivi compresa la determinazione degli importi da versare a compensazione tra i due enti, come indicato al precedente punto 4.3.
La rendicontazione, con riepilogo sintetico del numero di persone, importo, durata e tipologia di ciascun progetto, viene redatta congiuntamente tra ASUFC e Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni nei tempi utili per la redazione della rendicontazione generale del FAP da inviare alla Direzione Regionale competente.
- 4.8. Eventuali avanzi nella gestione dell'esercizio finanziario di riferimento saranno riportati ed utilizzati entro l'esercizio successivo ed andranno ad incrementare le risorse disponibili per i progetti FAP art. 10 di quell'anno.

5. Durata

Il presente Protocollo ha validità per il 01.01.2026 – 31.12.2026 e potrà essere modificato, integrato o revocato in base alle disposizioni regionali in materia.

Udine, _____

Il Direttore
Dipartimento Dipendenze e
Salute Mentale
di ASUFC

dott. Marco Bertoli

Il Direttore
SC Neuropsichiatria Infantile
di ASUFC

dott. Franco Bin

Il responsabile SSC
Ambito territoriale
“Friuli Centrale”

dott.ssa Nicoletta Stradi